

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1655

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati BELLOCCHIO e ESPOSTO

Presentata il 19 luglio 1977

**Indicazione del prezzo di vendita al pubblico sul contenitore
dei fertilizzanti, degli anticrittogamici e dei prodotti chimici
destinati all'agricoltura**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel momento in cui all'agricoltura viene richiesto il massimo sforzo per l'adempimento di quei compiti che valgono a ridurre il disavanzo della bilancia dei pagamenti e a contribuire a risolvere la crisi alimentare del Paese, merita la massima attenzione da parte del legislatore la garanzia di un normale e regolare ciclo di produzione, senza turbamento o aggravii ingiustificati

sui prezzi al consumo di alcuni prodotti indispensabili per la produzione agricola, e fra l'altro, in continuo aumento.

I prezzi dei fertilizzanti, degli anticrittogamici e, in genere, dei prodotti chimici destinati all'agricoltura subiscono ingiustificate e continue fluttuazioni di mercato, spesso anche da luogo a luogo e da rivenditore a rivenditore. Tutto ciò viene aggravato anche da particolari momenti,

dalle circostanze, dalle stagioni, da voci tendenziosamente messe in giro, ed agevola la speculazione con sovrapprezzi a danno dei produttori agricoli.

Si è verificato in particolare anche nel recente passato che, allorquando le industrie del gruppo IRI, con l'approvazione del CIP, hanno apportato modici aumenti sui fertilizzanti, al pubblico questi prodotti sono stati venduti a prezzi più che raddoppiati, e talvolta triplicati, aggravando così le già precarie condizioni della produzione agricola.

Il fatto ha un valore politico che riguarda i costi di produzione dei prodotti agricoli e quindi l'economia di una vasta categoria quale è quella dei produttori agricoli.

Si ravvisa quindi l'esigenza di approvare una legge che renda obbligatoria la apposizione ben visibile sul contenitore (sacco, pacco, bustina, bottiglie e simili) del prezzo di vendita al pubblico che deve essere apposto dai fabbricanti dei prodotti chimici destinati all'agricoltura.

Ciò varrà certamente a determinare una condizione di corretto controllo di attività produttive e di distribuzione in maniera chiara e tale da evitare ingiustificate speculazioni a danno dei produttori agricoli da parte dei produttori di tali mezzi tecnici e di rivenditori poco scrupolosi.

I motivi economici e politici, ci auguriamo siano condivisi dal Parlamento che vorrà recepirli con l'urgenza del caso.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

I fertilizzanti, gli anticrittogamici e tutti i prodotti chimici destinati all'agricoltura devono chiaramente e visibilmente recare sui contenitori (sacchi, pacchi, bustine, bottiglie e simili) il prezzo di vendita al pubblico.

I fabbricanti dei prodotti suddetti sono tenuti all'osservanza di quanto sopra prescritto.

I contravventori saranno puniti con la multa da 5.000 a 25.000 per ogni contenitore che non rechi l'indicazione del prezzo di vendita al pubblico se trattasi di bustine, bottiglie e simili, e da 25.000 a 50.000 qualora trattasi di sacchi o di pacchi.